

Norme di deontologia professionale dei tecnici verificatori di apparecchiature, impianti e ambienti in ambito medicale

Il Codice di deontologia professionale è l'insieme dei principi e delle regole di etica professionale che ogni Tecnico Verificatore ANTEV deve osservare ed ai quali deve ispirarsi nell'esercizio della professione e che integrano le norme codificate dal diritto giuridico.

I doveri, e implicitamente i diritti, che ne risultano per il professionista sono preordinati a disciplinare i rapporti con i Colleghi, con i Committenti, con le Pubbliche Autorità, con l'Associazione di appartenenza, con i Terzi, al fine di giungere alla formazione di una corretta coscienza professionale che informi di sé l'attività professionale svolta ed elevi la qualità della prestazione in rapporto alle necessità delle utenze pubbliche e private.

Ogni Tecnico Verificatore ANTEV deve sentirsi impegnato affinché le presenti regole siano osservate, e deve collaborare con gli organismi di autogoverno per reprimere eventuali comportamenti contrastanti con i principi contenuti nel presente codice deontologico.

Le disposizioni del presente codice, ispirato alla categoria professionale dei Periti Industriali, si applicano ad ogni Tecnico Verificatore ANTEV iscritto all'Associazione.

1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Tecnico Verificatore ANTEV nell'esercizio della professione adempie ad una funzione sociale di pubblica utilità, volta a garantire la sicurezza dei lavoratori e delle persone su cui potrebbero ricadere gli effetti negativi relativi al malfunzionamento o alla non conformità di apparecchiature, impianti e ambienti.

La professione deve essere esercitata in ossequio alle Leggi della Repubblica.

Art. 2

Tutti coloro che esercitano la professione di Tecnico Verificatore ANTEV debbono rispettare le presenti regole deontologiche al fine di garantire il decoro della categoria alla quale appartengono.

Art. 3

Il Tecnico Verificatore ANTEV deve assolvere gli impegni assunti con la massima coscienza e diligenza, consapevole di dover rifiutare quegli incarichi per l'assolvimento dei quali ritenga di non essere adeguatamente preparato, come pure quelli che potrebbero porlo in una posizione di conflitto con i suoi doveri professionali.

Il Tecnico Verificatore ANTEV non deve compiere atti di concorrenza sleale di alcun tipo.

Art. 4

L'esercizio della professione si fonda sulla libertà e sull'indipendenza professionale.

Art. 5

Il Tecnico Verificatore ANTEV deve riferire al Consiglio Direttivo dell'Associazione ogni tentativo di imposizione contraria alle presenti regole di deontologia professionale, da qualunque parte e da chiunque provenga.

Art. 6

Il Tecnico Verificatore ANTEV, nell'esercizio della professione, deve rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato ad esempio da differenze di religione, di razza o nazionalità, convincimenti politici e appartenenza a classi sociali.

Art. 7

Il Tecnico Verificatore ANTEV deve curarsi di aggiornare le proprie conoscenze al fine di migliorare le prestazioni e renderle più competitive alla luce delle innovazioni tecnologiche e scientifiche. A tal fine deve provvedere al proprio aggiornamento professionale continuo, almeno secondo le indicazioni provenienti dall'Associazione.

Art. 8

Il Tecnico Verificatore ANTEV non deve utilizzare la propria posizione professionale per scopi contrari alle presenti regole, neppure al di fuori dell'esercizio della professione.



2- DEI RAPPORTI CON L'ASSOCIAZIONE

Art. 9

Il Tecnico Verificatore ANTEV deve attenersi alle direttive ed alle prescrizioni legittimamente dettate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, al fine di consentire l'uniformità e la coerenza dell'azione dell'intera categoria. Con la propria iscrizione il tecnico riconosce l'autorevolezza degli organi associativi e si impegna ad osservarne le indicazioni, accettandone l'eventuale giudizio in caso di controversia, ferma restando la possibilità di ricorrere al Collegio dei Probiviri qualora ne ricorressero gli estremi a sua difesa.

Art. 10

L'iscrizione all'Associazione impone a tutti i professionisti iscritti un preciso dovere di collaborazione.

Ogni iscritto deve segnalare al Consiglio Direttivo dell'Associazione il comportamento dei propri colleghi contrastante con le presenti regole deontologiche e, inoltre, se richiesto, fornire spiegazioni e documenti.

Art. 11

È' preciso dovere del Tecnico Verificatore ANTEV partecipare alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell'Associazione, salvo giustificato motivo.

Art. 12

Il Tecnico Verificatore ANTEV dipendente, autorizzato a svolgere l'attività professionale, salvo le incompatibilità previste dalle Leggi vigenti, deve scrupolosamente osservare quanto stabilito nel successivo articolo 22.

3 - DEI RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 13

Il Tecnico Verificatore ANTEV deve svolgere la propria professione nel rispetto dei valori di lealtà e correttezza nei confronti dei propri colleghi, al fine di conservare e accrescere il prestigio dell'intera categoria professionale.

Stessi identici valori, di lealtà e correttezza, debbono caratterizzare l'attività del Tecnico Verificatore ANTEV nei confronti di professionisti appartenenti ad altre categorie professionali.

Art. 14

È fatto divieto ai Tecnici Verificatori di screditare i propri colleghi esaltando nel contempo le proprie qualità per ottenere benefici di qualsivoglia natura.

Art. 15

Il Tecnico Verificatore ANTEV che venisse chiamato a subentrare in un incarico già affidato ad altri deve informare di ciò il collega sostituito ed accertarsi che quest'ultimo sia stato definitivamente e regolarmente esonerato.

Art. 16

Qualora dovessero instaurarsi rapporti di collaborazione tra colleghi, tali rapporti debbono essere definiti preventivamente in modo che risulti chiaro il contributo professionale apportato da ciascuno.

Art. 17

Per nessuna ragione e in nessun caso il Tecnico Verificatore ANTEV dovrà attribuirsi la paternità di un lavoro eseguito da altri, neppure dovrà trarre in inganno i suoi interlocutori facendo apparire esclusivamente come proprio un lavoro realizzato in collaborazione con altri.

Art. 18

Il Tecnico Verificatore ANTEV non deve per nessuna ragione favorire e legittimare il lavoro professionale abusivo di chi esercita senza competenze la professione.

Art. 19

Non è permesso al Tecnico Verificatore ANTEV fregiarsi di titoli che non gli appartengono, ai sensi delle Leggi vigenti che disciplinano l'esercizio delle professioni, regolamentate o non.

Il Tecnico Verificatore ANTEV può svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto ed il compenso per le prestazioni, secondo criteri di trasparenza e veridicità e non ingannevolezza del messaggio promozionale, il cui rispetto è verificato dall'Associazione successivamente alla sua diffusione, previa richiesta di chiarimenti.

In base alle attuali disposizioni legislative il Tecnico deve indicare chiaro riferimento nella propria documentazione alla Legge stessa, relativamente all'attività svolta.

Art. 20

Il Tecnico Verificatore ANTEV che dovesse ravvisare comportamenti professionali eticamente censurabili da parte di un collega, dovrà informare di ciò il Consiglio Direttivo dell'Associazione.



Art. 21

Il Tecnico Verificatore ANTEV che intende procedere per vie legali nei confronti di un collega per motivi attinenti all'esercizio della professione, ha il dovere, in via prioritaria, di informare l'Associazione per tentare una composizione amichevole della controversia attraverso la mediazione del Presidente dell'Associazione stessa e di quanti quest'ultimo ritenga opportunamente di coinvolgere per una ricomposizione della controversia.

Art. 22

I compensi per le prestazioni professionali devono essere fissati, previo accordo contrattuale, con il committente, salvo per le sole eccezioni previste dalle Leggi.

4 - DEI RAPPORTI CON I COMMITTENTI

Art. 23

Il rapporto che si instaura tra il committente ed il Tecnico Verificatore ANTEV deve essere caratterizzato in ogni momento del suo svolgimento da fondamentali requisiti quali la stima, la fiducia, la lealtà, la chiarezza, la correttezza reciproca.

Se vengono meno queste premesse il committente può revocare la scelta e il professionista recedere dall'incarico.

Perizia, prudenza e diligenza devono accompagnare ogni azione del Tecnico Verificatore ANTEV.

Art. 24

Il Tecnico Verificatore ANTEV deve definire insieme al committente il contenuto e i termini dell'incarico conferitogli.

Art. 25

Il Tecnico Verificatore ANTEV, nell'eseguire l'incarico conferitogli, deve usare la massima diligenza e cura e deve tutelare gli interessi del committente, purché ciò non comporti il dover porre in essere comportamenti illeciti contrastanti con le presenti Norme, le Leggi vigenti, o compiere attività che possano compromettere il prestigio del professionista e/o dell'intera categoria.

Art. 26

Il Tecnico Verificatore ANTEV, è tenuto al segreto professionale.

Egli non può divulgare informazioni di cui sia venuto a conoscenza durante l'espletamento dell'incarico conferitogli, salvo il caso in cui sia espressamente autorizzato dal committente.

L'obbligo del segreto permane anche dopo la cessazione del rapporto con il committente.

Il Tecnico Verificatore ANTEV deve informare i suoi collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale, e vigilare che vi si conformino.

Per la violazione posta in essere da questi ultimi risponde comunque personalmente il professionista.

In casi di particolare gravità che coinvolgano la salute e la sicurezza delle persone il Tecnico Verificatore dovrà effettuare le segnalazioni previste dalla Legge nei tempi e nei termini in essa contenuti, dandone comunque preventiva informazione alle parti coinvolte.

Art. 27

Il Tecnico Verificatore ANTEV deve rifiutare incarichi per i quali ritiene di non avere la preparazione necessaria, affidando eventualmente il cliente a colleghi competenti nello specifico campo inerente all'incarico, così come deve rinunciare ad incarichi ai quali ritenga di non poter dedicare la necessaria cura, al fine di non causare danni al committente.

Art. 28

Nell'espletamento dell'incarico ricevuto il Tecnico Verificatore ANTEV potrà farsi sostituire da persona competente nell'ambito della propria organizzazione previa verifica del gradimento da parte del committente, sempre che tale sostituzione sia consentita tenuto conto della natura dell'incarico e comunque sotto la sua personale responsabilità. Valgono le restrizioni e le limitazioni previste nei capitolati in caso di subappalto.

Art. 29

Il Tecnico Verificatore ANTEV può anche svolgere la propria attività professionale nelle forme della società di persone o di associazione professionale, le quali hanno la possibilità di fornire all'utenza anche servizi professionali di tipo interdisciplinare.

La specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti, ciascuno per le rispettive competenze, previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.

Art. 30

Il Tecnico Verificatore ANTEV potrà recedere dall'incarico prima di aver fornito la prestazione completa, ma dovrà attivarsi per evitare il prodursi di danni nei riguardi del committente o di altri colleghi se trattasi di incarico collegiale; resta salvo il recesso per giusta causa.

Art. 31

Il Tecnico Verificatore ANTEV non può accettare compensi da terzi diretti o indiretti, oltre a quelli dovuti dal committente, senza avere prima comunicato a quest'ultimo la natura, il motivo, l'entità del compenso ed aver ottenuto da lui l'autorizzazione alla riscossione per iscritto.



Art. 32

Il Tecnico Verificatore ANTEV non deve millantare influenze o aderenze politiche o sociali presso enti o persone per procurarsi la clientela, neppure deve servirsi di forme pubblicitarie ingannevoli o di procacciatori d'affari per il medesimo fine, salvo quanto stabilito agli artt. 19 e 22.

Art. 33

Il Tecnico Verificatore ANTEV, che venisse nominato Consulente Tecnico in controversie giudiziali o stragiudiziali, dovrà astenersi dall'assumere l'incarico se si sia già pronunciato o abbia egli stesso, un suo parente o un suo cliente un qualche interesse nella controversia.

5 - DEI RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITÀ

Art. 35

Il Tecnico Verificatore ANTEV deve esercitare la sua attività e disciplinare i suoi rapporti tenendo una condotta debitamente rispettosa verso organismi gerarchici, Enti Pubblici ed Autorità Pubbliche.

Art. 36

Il Tecnico Verificatore ANTEV non deve abusare dei poteri e del prestigio di cui dispone quando va a ricoprire qualsiasi carica pubblica al fine di trarne vantaggi diretti o per interposta persona.

Art. 37

Il Tecnico Verificatore ANTEV, che presta il proprio lavoro nell'ambito di una Pubblica Amministrazione, non può accettare incarichi che lo pongono in condizioni di conflitto con gli interessi perseguiti dall'Amministrazione dalla quale dipende, facendo comunque salvi gli ulteriori limiti legali o regolamentari che discendono dall'appartenenza alla Pubblica Amministrazione.

6 - DEI RAPPORTI CON I TERZI

Art. 38

Qualora nell'espletamento dell'incarico affidatogli il Tecnico Verificatore ANTEV instauri rapporti con terzi, egli deve agire in modo tale da tutelare gli interessi del committente senza però compromettere quelli dei terzi nei limiti in cui tali interessi risultino oggettivamente dagli elementi di cui dispone.

7 - NORME RELATIVE A CONCORSI E COMMISSIONI IN GENERE

Art. 39

Il Tecnico Verificatore ANTEV, nominato componente di Commissioni di qualsiasi tipo, deve tenere un comportamento rispondente alle prescrizioni del presente codice deontologico.

Art. 40

Il Tecnico Verificatore ANTEV, prescelto dal Consiglio Direttivo dell'Associazione per partecipare a Commissioni in rappresentanza dell'Associazione stessa, deve agire in modo da tutelare gli interessi e il decoro della stessa.

Deve, inoltre, segnalare al Consiglio Direttivo dell'Associazione le violazioni delle presenti Norme poste in essere da colleghi membri della medesima Commissione.

Art. 41

Il Tecnico Verificatore ANTEV nominato componente di Commissioni giudicatrici, consultive o di studio, deve prestare la propria opera assiduamente e dimettersi se ritiene di non poter garantire la sua assidua partecipazione.

Art. 42

Il Tecnico Verificatore ANTEV componente di Commissioni deve vigilare affinché le modalità seguite dalla Commissione stessa per la decisione finale siano perfettamente rispondenti alle Leggi e alle Norme del bando o del regolamento; non deve soggiacere a interessi, imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura, e deve inoltre vigilare affinché episodi di pressione, imposizioni, interferenze provenienti dall'esterno o anche dall'interno, non vengano posti in essere nei confronti degli altri membri della Commissione.

Di eventuali situazioni di tal genere è tenuto ad informare tempestivamente sia l'Ente banditore sia il Consiglio Direttivo dell'Associazione, nonché l'Autorità Giudiziaria, ove si tratti di reati.

Art. 43

Il Tecnico Verificatore ANTEV che venga nominato componente di una Commissione giudicatrice deve rifiutare l'incarico qualora sussistano situazioni che possano compromettere l'imparzialità nel giudicare, in particolare se al concorso partecipi come concorrente un soggetto con il quale egli abbia rapporti di parentela o di collaborazione professionale continuativa.



Art. 45

Il Tecnico Verificatore ANTEV deve rifiutare qualsiasi incarico per l'espletamento del quale egli sia costretto a contravvenire a Leggi, Norme e Regolamenti.

8 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 46

Le presenti regole di deontologia professionale sono poste ad integrazione delle Norme legislative e regolamentari emanate per l'esercizio della professione di Tecnico Verificatore ANTEV.

Gli iscritti all'Associazione devono osservarle scrupolosamente, in difetto saranno oggetto di provvedimenti disciplinari graduati a seconda della gravità delle infrazioni, abusi e di qualunque atto lesivo dell'etica professionale.

I suddetti provvedimenti disciplinari saranno presi dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previo procedimento istruttorio così come previsto dalle Leggi vigenti e dal Regolamento Associativo.

Art. 47

L'osservanza delle presenti regole da parte degli iscritti è sottoposta alla vigilanza del Consiglio Direttivo dell'Associazione e degli organi associativi a questo preposti.

Art. 48

Le presenti regole costituiscono regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione in accordo con i Probiviri e il Comitato Tecnico Scientifico.

Esse, ove previsto, sono depositate presso le Istituzioni e i Ministeri per competenza.

Rivisto a Milano il 10 aprile 2013.

Il Presidente
Costantino Antonio Carraro

Il Presidente del CTS

Paolo Parrello

il Segretario Daniele Radaelli Il Proboviro Cesare Bonci